Indice 2

Indice

Eccezioni	3
Eccezione 1: atti normativi citati senza data	3
Eccezione 2: rimando mediante l'abbreviazione o il titolo	3
Eccezione 3: rimando a un atto normativo citato nell'ingresso	3
Eccezione 4: ripetuta citazione di un atto normativo nel medesimo articolo o	allegato 3
Eccezione 5: indicazione del riferimento al FF	4
Indice	5

Eccezioni 3

1 Eccezioni

1.1 Eccezione 1: atti normativi citati senza data

106 I seguenti atti normativi sono citati senza specificare la data, con i titoli indicati qui di seguito:

RS 101	Costituzione federale	(Cost.)
RS 210	Codice civile	(CC)
RS 220	Codice delle obbligazioni	(CO)
RS 272	Codice di procedura civile	(CPC)
RS 311.0	Codice penale	(CP)
RS 312.0	Codice di procedura penale	(CPP)

L'utilizzazione delle abbreviazioni è retta dal n. marg. 107.

1.2 Eccezione 2: rimando mediante l'abbreviazione o il titolo

Se un atto normativo è citato più volte, alla prima occorrenza si può introdurre tra parentesi la sua abbreviazione ufficiale, attenendosi alle regole di cui ai n. marg. 35 e 36. In caso di rimandi a trattati internazionali si può anche introdurre – sempre mediante parentesi – un titolo abbreviato non ufficiale ma d'uso invalso. A ogni successiva occorrenza l'atto normativo in questione è citato soltanto con rispettivamente l'abbreviazione o il titolo abbreviato non ufficiale, indicando il riferimento alla RS ma senza specificare la data.

Attenzione: quando si rimanda ad atti normativi del diritto svizzero è ammesso soltanto l'uso dei titoli abbreviati ufficiali; non occorre introdurli mediante parentesi (cfr. n. marg. 105).

1.3 Eccezione 3: rimando a un atto normativo citato nell'ingresso

108 Se l'atto è citato nell'*ingresso*, nelle ulteriori occorrenze lo si cita senza il riferimento alla RS.

1.4 Eccezione 4: ripetuta citazione di un atto normativo nel medesimo articolo o allegato

In caso di ripetuta citazione di un atto normativo nel medesimo articolo, il riferimento alla RS e la data sono indicati soltanto alla prima occorrenza. La stessa regola può essere applicata in caso di ripetuta citazione all'interno del medesimo allegato. Gli allegati che contengono le modifiche di altri atti normativi non seguono questa regola bensì quella dei n. marg. 307 e 314. Eccezioni 4

1.5 Eccezione 5: indicazione del riferimento al FF

110 Se si cita un atto normativo non ancora in vigore, oltre al riferimento alla RS si indica anche quello alla RU. Qualora un atto normativo sottostante a referendum non sia ancora pubblicato nella RU, si indica il riferimento al testo pubblicato nel FF con termine di referendum.

Esempi concernenti i n. marg. 107-110:

Art. 7 Indennità dei membri del Consiglio d'istituto

Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dell'indennità corrisposta ai membri del Consiglio d'istituto. L'articolo 6a della legge del 24 marzo 2000^4 sul personale federale (LPers) è applicabile.

. . .

Art. 12 Diritto del personale

- ¹ La direzione e il rimanente personale sottostanno alla LPers ⁶.
- ² L'Istituto è un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LPers.
- ⁴ RS 172.220.1
- 6 RS 172.220.1

→ RU 2011 6515

Il Consiglio federale svizzero,

visti ...

in esecuzione della Convenzione del 28 maggio 1999² per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montreal),

ordina.

...

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ Sempre che non si applichi la Convenzione di Montreal, la presente ordinanza si applica a ogni trasporto interno o internazionale di persone, bagagli o merci ...

² RS **0.748.411**

→ *RU 2005 4243

Index 5

Indice

- 1 -			
106 3			
107 3			
108 3			
109 3			
110 4			
- A -			
	3 di una legge o di un'ordin sitati senza data 3	anza	3
- C -			
codici 3 Costituzione fe	ederale 3		
- D -			
data dell'atto n 3	normativo (indicazione del	la) nei r	imandi
- F -			
Foglio federale	e (indicazione del riferime	nto al)	4
- R -			
Raccolta siste Raccolta ufficia renvoi 3 renvois 3 rimando 3, 4	ale 4		
- T -			

trattato internazionale